

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2484

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, GRASSO, SCOZZARI, ARLACCHI,  
FINOCCHIARO FIDELBO**

Disciplina dell'operatore di sicurezza

*Presentata il 4 maggio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I grandi e continui progressi nel campo dell'innovazione tecnologica applicata alla sicurezza impongono una responsabile iniziativa di legge al fine di realizzare una nuova, moderna ed organica legislazione.

Attualmente è vigente il testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che, al titolo IV, « delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata », disciplina esclusivamente la figura e le competenze delle « guardie giurate particolari », la cui principale funzione consiste nella tutela e difesa delle proprietà mobiliare o immobiliare mercè l'intervento diretto con l'uso eventuale dell'arma.

Ora, si comprende che l'attualità di tale meritorio lavoratore è andata — nel tempo — scemando in quanto si è, via via, raffinata la tecnica delle azioni criminose che, generalmente, fa leva sulla aggressione armata ed imprevedibile. Ne discende la

convenienza di valorizzare il momento preventivo di un reato contro la proprietà o il patrimonio con un imprescindibile ricorso ai meccanismi di sicurezza che, in sintesi con l'elemento umano, possono impedire il determinarsi della fattispecie delittuosa.

Ma v'è molto di più: la tecnologia in evoluzione, in particolare i sistemi di comunicazione satellitari, di comunicazione e sicurezza, i sistemi integrati e multimediali assicurano alla diversificata utenza convenienti risposte sia in tema di sicurezza che in tema di prevenzione.

Si segnala, tra l'altro, la possibilità per anziani, malati o disabili di fruire delle ormai indispensabili tecniche dell'impianto di telesoccorso o — diversamente — la possibilità di utilizzo di sistemi integrati in grado di segnalare ogni anomalia (controllo temperatura, controllo preventivo antincendio, controllo di movimenti all'interno degli edifici, controllo di marcia di automezzi, eccetera).

Pertanto, nella grande maggioranza dei casi, la tecnologia applicata alla sicurezza professionalmente gestita dall'operatore-tecnico può efficacemente sostituire l'uomo, sottraendolo ad indubbi pericoli se non a danni.

Ciò, peraltro, non determinerebbe *ipso iure* la scomparsa delle società di guardie giurate particolari, che in un mercato vasto e dalle esigenze variegato, potrebbero ancora trovare ampi utilizzi, grazie alla specificità della loro competenza: il diritto-dovere ad intervenire direttamente in tempo reale per prevenire o reprimere un'aggressione alla proprietà mobiliare o immobiliare con facoltà di stendere verbali, di arrestare malviventi colti sul fatto, possesso della qualità di pubblico ufficiale per l'estrinsecazione di azioni tempestive ed efficaci. Ma, di converso, si connota di altrettanto notevole attualità la figura professionale dell'« operatore di sicurezza ».

Questi, al momento, quale spontaneo prodotto del mercato tecnologico ha già fatto la sua comparsa in Italia dopo consolidata esistenza nei Paesi dell'Europa del Nord dove ha avuto origine.

In sostanza, l'« operatore di sicurezza » — sul quale subito si sono concentrati gli innegabili sospetti di Forze di polizia, Carabinieri e azioni penali da parte della magistratura — è un lavoratore del tutto distinto e diverso dalla guardia giurata particolare.

Di tale avviso è la Suprema Corte di cassazione che con la prima sentenza sulla materia *de quo*, resa il 19 novembre 1993 (I Sez. Pen., Presid. Sibilìa, ricorr. D'Acquisto, difensore professor Salvatore d'Alesio)

ha stabilito che l'operatore di sicurezza, se svolge il compito della segnalazione tempestiva del danno all'Autorità competente con l'ausilio della tecnologia, senza utilizzo di arma alcuna, integra fattispecie totalmente diversa e distinta da quella realizzata dalla guardia particolare giurata.

Ne discende che appare urgente ed opportuno — attesa la diffusione di questo lavoratore e della tecnologia di sicurezza che lo supporta — emanare una legge che definisca i compiti e la sfera di azioni dell'operatore stesso non prima di aver sottolineato alcune ulteriori considerazioni:

1) l'operatore di sicurezza è un tecnico che, in sinergia col prodotto tecnologico, è un efficace « campanello d'allarme » il cui squillo è destinato all'autorità competente all'intervento diretto;

2) l'operatore di sicurezza svolge la sua prestazione in ragione di formazione professionale che lo pone in grado di gestire ed interpretare il meccanismo tecnologico di supporto;

3) l'operatore di sicurezza, se in possesso della capacità professionale nei campi in cui non v'è da difendere o tutelare la proprietà, può effettuare interventi diretti.

Tanto ritenuto e premesso, nella convinzione che sia urgente definire lo *status* giuridico dell'operatore di sicurezza così da distinguerlo del tutto da altre attività.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Lo *status* di « operatore di sicurezza » si acquista con l'inserimento, a domanda, in apposito albo tenuto presso la prefettura a seguito della frequenza di corsi di formazione in tema di protezione civile indetti da istituzioni ed enti morali o sulle tecniche per l'uso della specifica tecnologia. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione nell'albo tutti coloro che hanno prestato servizio per almeno tre anni in società di operatori di sicurezza, al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. Sono operatori di sicurezza coloro che, in possesso di qualità professionali per l'utilizzo di varia tecnologia, sono in grado di segnalare tempestivamente il danno di qualsivoglia natura all'autorità competente all'intervento.

## ART. 3.

1. L'operatore di sicurezza può effettuare interventi diretti, se professionalmente preparato e se la prestazione non integra difesa della proprietà.

## ART. 4.

1. L'operatore di sicurezza realizza la sua prestazione di lavoro utilizzando esclusivamente i prodotti tecnologici.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2484  
Lire 500